



**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P. – Serie A - Serie B**

**RIUNIONE VENERDÌ 4 APRILE 2014**

**1. Ricorso Sig. NOVELLINO WALTER RESPINTO  
ALFREDO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Reggina/Modena del 25.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 26.3.2014)

**2. Ricorso PARMA F.C.**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. De Oliveira Amauri seguito gara Juventus/Parma del 26.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 28.3.2014)

La C.G.F., sentito il Direttore di gara, **ACCOGLIE IN PARTE** il ricorso e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore De Oliveira Amauri a 2 giornate effettive di gara

**3. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S.**

**A.C. CHIEVO VERONA**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Frey Nicolas Sebastien seguito gara Milan/Chievo Verona del 29.3.2014, *a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S.* (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 01.04.2014)

La C.G.F., sentito l'Arbitro e visti gli atti del fascicolo, **ACCOGLIE** il ricorso, dichiara inammissibile la prova tv e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta